Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 21 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 493.
Contributo dovuto dal comune di Dongo, della provincia di Como, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Dongo, della provincia di Como, per quel corso integrativo trasformato in Regio corso secondario di avviamento professionale, e la deliberazione di accettazione del Comune stesso;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il predetto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Dongo, della provincia di Como, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito in L. 390 per il secondo semestre 1930 ed in L. 1000 per l'anno 1931, al netto di L. 740 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 650 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà la emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 63. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 494.
Contributi dovuti da alcuni Comuni delle provincie di Bari e di Foggia a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare

per gli ex-corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Bari e di Foggia, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà la emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 62. — MANCINI

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X n. 490.

N. d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1°-7-1930-VIII 31-12-1931-X	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. - PROVINCIA DI BARI				
1	Alberobello	2.600 —	3.900 —	1.000 —	2.900 —
2	Andria	10.000 —	15.000 —	6.096,25	8 903,75
3	Cassano delle Murge . .	3.979,05	5.968,55	1.757,75	4.210,80
4	Rutigliano	3.000 —	4.500 —	—	4.500 —
5	Turi	2.000 —	3.000 —	608,55	2.391,45
	Tot. per la prov. di Bari	21.579,05	32.368,55	9.462,55	22.906 —
	II. - PROV. DI FOGGIA				
1	Foggia	58.643 —	87,964,50	—	87.964,50
	Tot. per la provincia di Foggia	58.643 —	87.964,50	—	87.964,50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BIGGINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 495.

Contributo dovuto dal comune di Pergine Valsugana, della provincia di Trento, a favore delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Pergine Valsugana, della provincia di Trento, per quel cessato corso integrativo trasformato in Regio corso secondario di avviamento professionale, e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Pergine Valsugana, della provincia di Trento, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nell'annua somma di L. 1700.

Art. 2.

Il contributo di L. 2550 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà la emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 69. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 496.

Autorizzazione al comune di Buia ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore « G ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Buia appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *H*, in dipendenza dell'ultimo censimento generale della popolazione del Regno, chiede l'autorizzazione ad applicare le imposte stesse con la tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva per ragioni di popolazione;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione fino a tutto il 31 dicembre 1944;

Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità di bilancio;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Buia è autorizzato ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva, fino al 31 dicembre 1944.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 67. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.

Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Treviso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;

Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;

Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di Treviso un Regio liceo scientifico ad unico

corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A;*
1 cattedra di ruolo *B.*

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1943-XXI
Registro 14, *foglio* 228.

(2093)

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Conversione in Regio del Liceo classico pareggiato di Giovinazzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, il Liceo classico pareggiato di Giovinazzo è convertito in Regio con un solo corso. Esso formerà un unico istituto con il Gin nasio governativo esistente, ed avrà il seguente organico:

1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
5 cattedre di ruolo *A;*
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista.

Con la medesima decorrenza si sopprimono nel Regio ginnasio del suddetto Comune il posto di preside di 2ª categoria senza insegnamento e la cattedra di matematica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1943-XXI
Registro 14, *foglio* 146.

(2095)

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Varese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di Varese un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A;*
1 cattedra di ruolo *B.*

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1943-XXI
Registro 14, *foglio* 144.

(2094)

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno (ditta Votta Raffaele).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 16 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Votta Raffaele fu Filippo e comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Votta Raffaele fu Filippo, livellario al comune di Villa Literno, foglio di mappa 16, particella 44, per la superficie di Ha. 0.35.43 e con l'imponibile di L. 26,93.

Detto fondo confina con il fosso S. Angelo, con la proprietà del comune di Villa Literno, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Caterine Regina, ecc.;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 gennaio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1400 (millequattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 302. — D'ELIA

(2051)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 gennaio 1943-XXI.

Concessione di piscicoltura nelle acque del canale Marinone alla S. A. Bonifica del Turbigaccio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, numero 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1926-IV, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del sig. Cesare Fumagalli fu Osvaldo quale amministratore unico della S. A. Bonifica del Turbigaccio, con sede in Milano in via Aurelio Saffi, 21, intesa ad ottenere la concessione, a scopo di piscicoltura, delle acque del canale Marinone;

Sentiti i pareri del Regio stabilimento ittiogenico di Brescia e dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Varese;

Presa visione del deposito di L. 800 (ottocento) in numerario (quietanza n. 65, n. 26804 di posizione, del 24 settembre 1942-XX) effettuato alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese - Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 6 ottobre 1942-XX stipulato presso la Regia prefettura di Varese, e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del canale Marinone pel tratto dalle sue origini dal Naviglio Grande allo sbocco nel Ticino scorrenti nel territorio dei comuni di Lonate Bozzolo e Nosate, vengono date in concessione di piscicoltura al sig. Cesare Fumagalli fu Osvaldo quale amministratore unico della S. A. del Turbigaccio, con sede in Milano, via Aurelio Saffi n. 21.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 200 (duecento) per il primo anno, L. 300 (trecento) per il secondo, L. 400 (quattrocento) per gli anni successivi, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Varese è incaricato della esecuzione del decreto previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1943-XXI
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 392. — D'ELIA

(2128)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 marzo 1943-XXI.

Concessione di piscicoltura nelle acque dei torrenti Varone, Albola, rio Secco e torrente Galanzana alla Sezione pescatori dilettanti del Dopolavoro di Riva del Garda.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, numero 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del dott. Piero Bettinazzi, presidente del Dopolavoro di Riva del Garda, Sezione pescatori dilettanti, intesa ad ottenere la concessione a scopo di piscicoltura, delle acque dei torrenti Varone, Albola, rio Secco e torrente Galanzana;

Sentiti i pareri del Regio stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile, e dell'Intendenza di finanza di Trento;

Presa visione del deposito di L. 300 (trecento) in numerario (quietanza 34898 di pos. dell'11 luglio 1942-XX) effettuato alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento - Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 13 febbraio 1943-XXI, stipulato presso la prefettura di Trento, e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura al Dopolavoro di Riva del Garda, Sezione pescatori dilettanti, le seguenti acque:

a) torrente Varone, dal ponte di Magnone alla foce del lago di Garda;

b) torrente Albola, dal ponte superiore del piano dei Campi alla foce;

c) rio Secco, dal ponte rio Secco alla foce nel lago di Tenno;

d) torrente Galanzana detto anche Bordellino o Fitta, dalla Villa Covi di Arco al confine della proprietà privata della Cassa circondariale malattia di Riva.

Le predette acque scorrono nel territorio dei comuni Villa del Monte, Pranzo e Riva del Garda ed Arco.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 150 (centocinquanta) nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Trento è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 9 marzo 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1943-XXI
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 196. — Lesen

(2127)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere aggregato Carlo Moriani a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1940-XVIII, con il quale il fascista Giovanni Ballanti è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943-XXI, con il quale il fascista Carlo Moriani è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Carlo Moriani, consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Giovanni Ballanti.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2080)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Francesco Vairo a componente del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Carlo Castiglia è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943-XXI, con il quale il fascista Francesco Vairo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria quale rappresentante dei lavoratori del commercio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Francesco Vairo, consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Carlo Castiglia.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2077)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Raffaele Passaretti a componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1940-XVIII, che modifica la composizione del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Visti i propri decreti 23 settembre 1939-XVII, con i quali i fascisti Raffaele Passaretti e Carlo Bernassola sono stati nominati, il primo, componente del Comitato consultivo della Corporazione del legno e il secondo, componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento, entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1942-XX, con il quale il fascista Carlo Bernassola cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale il fascista Raffaele Passaretti cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del legno ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dai lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Raffaele Passaretti, consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, cessa dalla carica di componente del Comitato consultivo della Corporazione del legno ed è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Carlo Bernassola.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2078)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Luigi Croce a componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1943-XXI, con il quale il fascista Manlio Tappi cessa dalla carica di componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola e olearia quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ed è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Luigi Croce è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola e olearia quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luigi Croce, consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola e olearia, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, al posto lasciato vacante dal fascista Manlio Tappi.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2079)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Alfredo Milandri a componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1940-XVIII, che modifica la composizione del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Filandro De Collibus è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1942-XX, con il quale il fascista Alfredo Milandri è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Alfredo Milandri, consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Filandro De Collibus.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2081)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1943-XXI.
Revoca dell'autorizzazione a produrre e vendere la specialità medicinale « Lupanina Effem ».

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda avanzata in data 30 novembre 1939-XVIII dall'Istituto specialità terapeutiche Marcacci, con sede in Firenze, via P. Colletta, 22, per ottenere l'autorizzazione a produrre e vendere la specialità medicinale denominata « Lupanina Effem » avente la seguente composizione: estratto fluido di *lupinus albus* gr. 100, saccarina gr. 0,10, essenza di menta piperita gocce X, indicata nella cura del diabete e delle glicosurie;

Visto il risultato del concorso nazionale bandito dal Ministero dell'interno con decreto Ministeriale in data 28 novembre 1938-XVII per la ricerca di sostanze chimiche o biochimiche, atte a sostituire in tutto o in parte l'insulina nella terapia umana, risultato presentatosi decisamente sfavorevole per tutti i prodotti a base di estratto di lupino, che non hanno dimostrato alcuna apprezzabile influenza nel comportamento della glicemia a digiuno e nella glicemia nelle 24 ore, nè hanno rilevato un potenziamento dell'azione insulinica nel trattamento misto e neanche una dimostrabile esistenza di eventuali influenze sulla cenestesi dei malati;

Tenuto conto che il prodotto « Lupanina Effem » è costituito in prevalenza da estratto integrale di *lupinus albus;*

Sentito il Consiglio superiore di sanità (Sez. 4ª) nell'adunanza del 3 febbraio 1943-XXI;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione concessa in data 26 marzo 1940-XVIII all'Istituto specialità terapeutiche Marcacci per produrre e vendere il prodotto denominato « Lupanina Effem ».

Il prefetto di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(2124)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1943-XXI.
Cessazione del sig. Luigi Calvi dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1045 in data 27 marzo 1939-XVII col quale il sig. Calvi Luigi fu Domenico venne nominato rappresentante alle grida del sig. Ginella Egisto fu Filippo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto 7 maggio 1943-XXI col quale il ripetuto sig. Calvi Luigi rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio Ginella Egisto;

Decreta:

Il sig. Luigi Calvi fu Domenico cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Egisto Ginella fu Filippo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2123)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento della sede della Pretura di Augusta (Corte di appello di Catania).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede della Pretura di Augusta è trasferita temporaneamente nel comune di Melilli.

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del primo presidente della Corte di appello di Catania.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffuso al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il pretore di Augusta darà, d'ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 giugno 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO
p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI
Il Ministro per le finanze: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1943-XXI
Registro 8 Grazia e giustizia, foglio 118 — TESTA.

(2157)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1943-XXI.

Disciplina della macinazione del grano, della segale, dell'orzo e del granoturco di produzione 1943 trattenuto pel consumo familiare e aziendale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 141 del 15 stesso mese) concernente la disciplina della macinazione per conto terzi del grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1942;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1943-XXI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 42 del 20 stesso mese) concernente la disciplina delle lavorazioni presso i molini aziendali;

Visti i propri decreti 26 maggio 1943-XXI e 11 giugno 1943-XXI, concernenti la « Determinazione delle trattenute dei cereali e delle fave consentite sulla produzione della campagna 1943-XXI »;

Ritenuta la necessità di regolare il sistema di disciplina e di controllo della macinazione del grano, della segale, dell'orzo e del granoturco di produzione 1943, trattenuti per consumo familiare ed aziendale da parte dei produttori ed assimilati a norma dei predetti decreti Ministeriali 26 maggio e 11 giugno 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i molini che lavorano per conto dei consumatori diretti non possono effettuare macinazioni di grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1943 se non previa presentazione, da parte di chi rechi i cereali al molino, di apposita « Bolletta di macinazione » valevole per la campagna 1943-44.

Tale bolletta viene rilasciata dai Comuni di iscrizione annonaria agli aventi diritto a trattenere i cereali predetti in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso di cui ai decreti Ministeriali 26 maggio e 11 giugno 1943-XXI. Sulla bolletta i Comuni indicano, per ciascuno dei cereali in parola, distintamente per il consumo familiare e per gli usi zootecnici aziendali, i quantitativi trattenuti ai termini dei predetti decreti Ministeriali.

Della « Bolletta di macinazione » deve essere provvisto anche l'avente diritto a trattenere cereali che intenda effettuare la macinazione dei cereali stessi in molino proprio, sia che questo lavori per conto di terzi, sia che lavori esclusivamente per conto dell'avente diritto medesimo (molino aziendale).

Art. 2.

Il rilascio della « Bolletta di macinazione » agli aventi diritto, di cui ai citati decreti Ministeriali 26 maggio e 11 giugno 1943-XXI, è condizionato, per coloro ai quali è stata rilasciata la « Bolletta di macinazione » per la campagna 1942-43, al ritiro, da parte del Comune, di tale ultima bolletta, sempreché ne sia scaduta la validità.

Gli aventi diritto a trattenere cereali per il consumo familiare, non possono ottenere la « Bolletta di macinazione » se non previa riconsegna all'Ufficio annonario comunale delle carte annonarie per il pane e per i generi da minestra, delle quali eventualmente fossero in possesso.

E' fatto obbligo al produttore di richiedere al Comune e a questo di rilasciare la « Bolletta di macinazione » non oltre 30 giorni dall'avvenuto accertamento da parte dell'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli dei quantitativi di cereali prodotti, salvo quanto disposto al successivo comma.

Qualora il produttore, all'atto dell'accertamento, sia in possesso di « Bolletta di macinazione » 1942-43 ancora valida non essendo trascorsi i 12 mesi dalla data dell'emissione e non essendo completate le macinazioni dei cereali di produzione 1942 iscrittivi, la « Bolletta di macinazione » 1943-44 dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dalla data di scadenza della precedente.

Il produttore ha l'obbligo di iniziare la macinazione, nei limiti delle quantità macinabili mensilmente ai sensi del successivo art. 4, entro 30 giorni dal rilascio della « Bolletta di macinazione » da parte del Comune.

Art. 3.

La validità della « Bolletta di macinazione » per la campagna 1943-44 è fissata in mesi 12 a far tempo dal giorno del rilascio della bolletta medesima.

Art. 4.

I Comuni debbono indicare sulla « Bolletta di macinazione », oltre ai quantitativi complessivi di cereali che siano stati trattenuti — nei limiti consentiti — per il consumo familiare e per gli usi zootecnici, anche la quantità di cereali destinata al consumo familiare dell'avente diritto, macinabile mensilmente.

Detta quantità macinabile mensilmente deve corrispondere alla dodicesima parte del quantitativo complessivamente trattenuto, per le seguenti categorie:

a) produttori coltivatori ed assimilati che abbiano trattenuto, di diritto, per il consumo familiare, un quantitativo pari o superiore a q.li 1,50 di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali) *pro-capite;*

b) conduttori non coltivatori che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda, nonchè dirigenti ed impiegati di aziende cerealicole con funzioni tecniche che prestino continuativamente ed esclusivamente la loro attività per l'azienda, ai quali i Comitati provinciali dell'agricoltura abbiano riconosciuto il diritto di trattenere q.li 1,50 di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali) *pro-capite;*

c) conduttori non coltivatori, dirigenti e impiegati di aziende cerealicole che abbiano trattenuto — *pro-capite* — un quantitativo pari a q.li 1,10 di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali);

d) componenti stabili di convivenze produttrici o beneficiari di decime e di questue che abbiano trattenuto — *pro-capite* — un quantitativo pari a q.li 1 di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali).

Per i produttori ed assimilati che, pur avendo diritto a trattenere un quantitativo pari o superiore a q.li 1,50

di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali) abbiano trattenuto *pro-capite*, un quantitativo inferiore a quello indicato, la quota macinabile mensilmente dovrà corrispondere a *kg.* 12,500 *di grano a persona* (o corrispondenti quantitativi di altri cereali).

Per i produttori o assimilati che, pur avendo diritto di trattenere *pro-capite*, un massimo di q.li 1,10 o di q.li 1 di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali); abbiano trattenuto, *pro-capite*, quantità inferiori, la quota macinabile mensilmente dovrà essere uguale, rispettivamente, a *kg.* 9,166 *ed a kg.* 8,333 *di grano* (o corrispondenti quantitativi di altri cereali) *per persona*.

La quantità di cereali macinabile mensilmente può essere portata al molino e macinata in una o due volte, a condizione però che le due quote, singolarmente considerate, corrispondano alla metà del quantitativo mensilmente macinabile.

E' consentita la macinazione, nel mese, di quote corrispondenti al doppio della quantità macinabile mensilmente.

La macinazione di quote quindicinali, mensili o bimestrali non può aver luogo se non dopo trascorso il tempo per il quale dovevano servire gli sfarinati ottenuti dall'ultima macinazione.

Art. 5.

L'intestatario della « Bolletta di macinazione », prima di iniziare il trasporto dei cereali, è tenuto ad indicare su di essa, nelle apposite colonne, per ogni partita di grano, segale, orzo e granoturco che di volta in volta porti alla molitura, l'ora di partenza dal magazzino, la data del trasporto (in lettere) e la quantità che verrà consegnata al molino.

Art. 6.

Il gestore del molino, all'atto dell'introduzione nel molino (o nei locali di deposito del molino stesso) delle partite di grano, segale, orzo e granoturco, deve accertare, per ogni partita, l'effettivo peso del cereale, o dei cereali, indicare tale peso nelle apposite colonne ed apporre di fianco a tali registrazioni la propria firma, con la quale viene ad assumere la responsabilità dell'esattezza dei dati.

L'indicazione del peso, accertato dal gestore predetto, delle quantità di cereali per uso zootecnico deve essere fatta in lettere.

Oltre che sulla « Bolletta di macinazione », il gestore del molino deve indicare, all'atto dell'introduzione del cereale o dei cereali nel molino (o suoi annessi), il peso effettivo di ogni partita di cereale sul « Registro di carico e scarico » del molino, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del R. decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, e dei decreti Ministeriali 22 gennaio e 12 febbraio 1943-XXI.

È vietata agli esercenti i molini ogni macinazione di grano, segale, orzo e granoturco per conto dei consumatori diretti, se non sia stata preventivamente controllata e confermata la rispondenza delle registrazioni sulle relative « Bollette di macinazione ».

Al momento dell'uscita degli sfarinati dal molino il gestore deve indicare sulla « Bolletta di macinazione » la data e l'ora della riconsegna.

Art. 7.

Ogni movimento di grano, segale, orzo e granoturco dal luogo di conservazione al molino e dei relativi sfarinati dal molino al luogo di consumo, deve essere scortato e giustificato dalla « Bolletta di macinazione ».

I cereali destinati alla macinazione o gli sfarinati rinvenuti durante il trasporto o presso i molini senza « Bolletta di macinazione » sono considerati come illegalmente posseduti, salvo prova in contrario.

Art. 8.

I molini possono di volta in volta eseguire la macinazione dei cereali di cui al precedente art. 1, soltanto per quantitativi che corrispondono alle quote stabilite all'art. 4 del presente decreto.

I molini, per ogni « Bolletta di macinazione » non possono macinare cereali in quantità superiori — nel loro complesso — ai quantitativi indicati dall'Ufficio comunale, ai termini del secondo comma dell'art. 1, nella « Bolletta di macinazione ».

Art. 9.

È vietato apportare abrasioni, cancellazioni o alterazioni ai dati iscritti nella « Bolletta di macinazione ».

È fatto divieto ai mugnai di procedere a macinazioni in base a bollette comunque alterate, le quali perdono ogni validità.

Le correzioni apportate ai dati della bolletta non importano l'invalidità della bolletta stessa nel solo caso che siano state effettuate dall'Ufficio comunale e convalidate con esplicita dichiarazione.

Art. 10.

I Comuni debbono tenere nota su apposito registro (« Registro delle bollette di macinazione » - Mod. REM) delle bollette di macinazione rilasciate agli aventi diritto a trattenere i cereali di cui all'art. 1 di quelle annullate e ritirate e — per ogni bolletta — delle quantità di cereali trattenute dagli aventi diritto per uso familiare o zootecnico, del numero di persone risultanti approvvigionate di pane e di generi da minestra per ciascuno dei mesi per i quali è valida la bolletta.

Sul registro di cui al precedente comma debbono essere annotate inoltre le variazioni da apportare nel tempo ai dati ed alle notizie indicate sulle singole bollette.

I Comuni, all'atto della consegna delle « Bollette di macinazione » agli intestatari, debbono iscrivere in apposita rubrica (modello RU-BM) i nominativi degli intestatari medesimi, i quali a comprova dell'avvenuta consegna ad essi delle bollette, appongono la propria firma in apposita colonna della rubrica stessa.

Art. 11.

Le registrazioni, sulla « Bolletta di macinazione », rese obbligatorie ai sensi del presente decreto, debbono essere effettuate con inchiostro.

Art. 12.

Le norme di cui al presente decreto sono applicabili anche alla pilatura dell'orzo trattenuto per consumo familiare.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 14.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del Regio decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2168)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio a cedere a titolo di permuta un immobile alla Società Romana Ferrovia Nord.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Vista la necessità di addivenire alla permuta di porzione del terreno costituente la Colonia « M. Amorosi » di Civitacastellana con altrettanta area di proprietà della Società Romana per la Ferrovia Nord;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio:

a cedere a titolo di permuta, alla Società Romana Ferrovia Nord mq. 1100 del terreno di proprietà della G.I.L. sito in territorio di Civitacastellana, vocabolo Pizzo Garofolo e Pian del Catalano, distinto in catasto alla Sez. 1ª con il mappale 44/1 resto *B*, confinante con la proprietà ferroviaria su due lati e restante proprietà della G.I.L.;

ad accettare a titolo di permuta dell'immobile di cui sopra mq. 1099,37 di terreno sito in territorio di Civitacastellana, vocabolo Pizzo Garofolo e distinto in catasto alla Sez. 1ª con il n. 44/1 resto *B*, confinante con la proprietà della G.I.L. su due lati e restante proprietà ferroviaria.

I due appezzamenti permutati saranno meglio identificati nella planimetria allegata all'atto da stipulare, con diversa colorazione.

Delega il comandante federale di Viterbo a stipulare l'atto di permuta.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1992)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-V, numero 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con provvedimento del Ministro per le corporazioni in data 1° giugno 1943-XXI, si prorogano al 30 luglio 1943-XXI i poteri conferiti al dott. Giuseppe Cantoni, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio produttori latte » con sede in Novara.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 giugno 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione del « Consorzio cooperativo Broccami », con sede in Prè di Ledro, e si nomina commissario il sig. Busana Alcide.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa edilizia « Villagio dei Giornalisti », con sede in Torino, il dott. Leonardo Comerci in sostituzione del dottor Teresio Zucchetti, dimissionario.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 giugno 1943-XXI, si nomina il rag. Giuseppe Benelli liquidatore della Società anonima cooperativa « La Pietra », di Firenze, in sostituzione del dott. Carlo Manetti, dimissionario.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 8 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa « Casa del Fascio », di Magnacavallo, il comm. rag. Aroldo Carra.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 10 giugno 1943-XXI, si conferiscono al rag. Andrea Mastrandrea, commissario della Società anonima cooperativa « Casa del Popolo », di Salerno, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente.

La relativa deliberazione per avere efficacia dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 10 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa « Casa del Popolo », di Salerno, il rag. Andrea Mastrandrea.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 10 giugno 1943-XXI, si scioglie, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882 la Società anonima cooperativa produzione e lavoro « Littoria », con sede in Savoia di Lucania, e si nomina liquidatore il rag. Teodoro Taglianetti.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 giugno 1943-XXI, si prorogano all'11 aprile 1943-XXI, i poteri conferiti al sig. Giovanni Battista De Francesco, commissario della Società cooperativa Famiglia cooperativa, di Moena.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 10 giugno 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società operaia cooperativa di consumo di Drusacco, con sede in Drusacco, e si nomina il commissario nella persona del rag. Martino Maddalena.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa « La Popolare », di Tirano, l'ing. Filippo Orsatti.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa « Edificatrice Settignanese », di Settignano, il rag. Giuseppe Benelli, in sostituzione del dott. Torquato Gelli, dimissionario.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore del Consorzio di consumo agricolo di Prosecco (Consorzio registrato a garanzia limitata), il cav. rag. Carlo Pagliarini.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 giugno 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Vicenza relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa Unione cooperativa di consumo, con sede in Pieve di Torrebelvicino, e alla nomina di un commissario nella persona del sig. Raffaelle Giovanni.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 giugno 1943-XXI, si prorogano al 31 luglio 1943-XXI, i poteri conferiti al cav. Benedetto Lorenzi, commissario del Consorzio frutticoltori « Pomus », di Lana.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(2152)

Scioglimento del Consorzio fra cooperative esercenti l'industria del legname, edilizia e ferroviaria di Perugia, con sede in Perugia.

Con R. decreto 6 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti in data 28 maggio 1943-XXI, è stato sciolto il Consorzio fra cooperative esercenti l'industria del legname, edilizia e ferroviaria di Perugia, con sede in Perugia.

(2121)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno.

Con R. decreto 1° aprile 1943-XXI registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1943-XXI registro 8 Lavori pubblici, foglio 253, è stato prorogato il termine assegnato al dott. ing. Giuseppe Breccia per la gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno di mesi 6 a decorrere dal 26 aprile 1943-XXI.

(2125)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Serole (Asti)

Con decreto Ministeriale 6 giugno 1943-XXI la zona di Serole (Asti), della estensione di ettari 480, delimitata dai confini sotto indicati, è stata costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini: strada che dalla cascina Pianelle per S. Sebastiano raggiunge la strada provinciale Gorrino-Tadocco, quindi i nuovi confini della provincia di Asti con quelli di Savona ed Alessandria fino all'incontro della strada presso la cascina Pianelle.

(2134)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali di interessi su certificati del Consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 88.

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute nn. 27, 28, 29, 30, 31 relative alle rate semestrali d'interessi scadute al 1° luglio 1940, 1° gennaio e 1° luglio 1941, 1° gennaio e 1° luglio 1942 appartenenti ai certificati del Cons. 3,50 % n. 212449 e n. 218445 rispettivamente dell'annua rendita di L. 87,50 e di L. 70, intestati ad Antoniotti Caterina fu Bernardo, minore sotto la patria potestà della madre Coda Zabetta Anna vedova Antoniotti, domiciliata in Cossila (Novara).

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si rende noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di dette rate semestrali mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1873)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 18 giugno 1943-XXI - N. 114

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,575
Id. 3,50 % (1902)	86,50
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	90,60
Redimib. 3,50 % (1934)	80,40
Id. 5 % (1936)	94,90
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,975
Id. 5 % (1949)	94 —
Id. 5 % (15-2-50)	92,90
Id. 5 % (15-9-50)	92,875
Id. 5 % (15-4-51)	92,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50% (1906)	684711	5.670 —	Cappa *Camilla* fu *Giovanni-Roberto*, nubile, dom. a Mortara (Pavia).	Cappa *Maria-Rosa-Giuseppa-Camilla* fu *Roberto-Giovanni*, nubile, dom. a Mortara (Pavia).
Id.	729163	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	671717	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5%	369	400 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50%	15855	287 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13703	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	63096	3.500 —	Cappa *Camilla* fu *Roberto*, nubile, dom. in Mortara (Pavia).	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	845611	192,50	Pezzella Anna fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Gerotta Anna* ved. Pezzella, dom. a Carditello di Cardito (Napoli).	Pezzella Anna fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Gerotto o Gerotta Emilia* ved. Pezzella, ecc., come contro.
Id.	465366	31,50	Mongino *Antonio* fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Girodo *Aurelia* di Antonio ved. Mongino, dom. a Tavagnasco (Torino).	Mongino *Antonio Luigi* fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Girodo *Maria-Aurelia* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	391670	52,50	Gambotto *Attilio* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Gambotto *Italo-Attilio* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	365886	35 —	Rauso Mario fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Pugliese *Cristina*, dom. a S. Maria Capua Vetere (Caserta), vincolata d'inalienabilità fino al raggiungimento della maggiore età del titolare.	Rauso Mario fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Pugliese *Maria Cristina*, ecc., come contro.
Id.	187165	175 —	Caraccio *Felicita* di Antonio, nubile, dom. a Bioglio (Novara).	Caraccio *Maria-Felicita* di Antonio, ecc., come contro
Id.	194308	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	149205	140 —	Caraccio *Felicita* del vivente cav. Antonio, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	164601	17,50	Gatti *Costanza*, *Marcella*, Francesco-Giuseppe e Giovanni-Pietro fu Carlo-Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Zoppi Giacinta fu Giuseppe, dom. a Nizza Monferrato (Alessandria).	Gatti *Margherita-Felicita-Costanza*, *Marcellina*, Francesco-Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	238754	52,50	Gatti Francesco Giuseppe, *Giovanni-Giuseppe*, *Costanza* e *Marcella* fu Carlo Domenico, minori, ecc., come sopra.	Gatti Francesco-Giuseppe, *Giovanni-Pietro*, *Margherita-Felicita-Costanza* e *Marcellina* fu Carlo-Domenico, ecc., come sopra.
Id.	660757	206,50	Ottaviano *Chiarina* di *Enrico*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino.	Ottaviano *Chiara* di *Michele*, minore, ecc., come contro.
Id.	148730	420 —	Bertoldi Michelangelo fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luigia* fu Giulio-Giorgio, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi Michelangelo fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luisa*, ecc. come contro.
Id.	149677	7 —	Bertoldi Michel Angelo fu avv. Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luigia* ved. Bertoldi, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi Michel Angelo fu avv. Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Chiodi *Luisa*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	110629	1.050 —	Chiodi Margherita fu *Giorgio*, moglie di Carlino Angelo fu Carlo, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi Margherita fu *Giulio-Giorgio*, ecc., come contro.
Id.	202456	35 —	Chiodi Luisa fu *Giorgio*, ved. di Bertoldi Matteo, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi Luisa fu *Giulio-Giorgio*, ecc., come contro.
Id.	204984	280 —	Chiodi *Luigia* fu Giulio, ved. di Matteo *Bertoldo*, dom. in Ivrea (Torino).	Chiodi *Luisa* fu Giulio, ved. di Matteo *Bertoldi*, ecc., come contro.
Id.	223133	140 —	Bertoldi *Maria-Dorina* fu Matteo, nubile, dom. in Ivrea (Torino).	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria* fu Matteo, ecc., come contro.
Id.	209534	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1902)	35502	1.890 —	Favetti di Bosses Luigia Antonia Vittoria fu Cesare, ved. di Manzi *Ettore*, dom. in Torino.	Favetti di Bosses Luigia Antonia Vittoria fu Cesare, ved. di Manzi *Edoardo Antonio Matteo Ettore*, dom. in Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	790302	199,50	Ielpo *Pasqualina* fu Sebastiano, moglie di Coino Filippo, dom. a Lauria Superiore (Potenza), con vincolo dotale.	Ielpo *Maria-Pasqualina* fu Sebastiano, ecc., come contro.
Id.	795196	455 —	Aiassa *Carolina* fu Giuseppe, ved. di Lusso Carlo, dom. a Tetti Costantino, frazione del comune di Chieri (Torino).	Aiassa *Carlotta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	252035	770 —	Papaleo Vincenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Bova *Carmela* fu Giuseppe, ved. Papaleo Domenico, dom. a Catanzaro.	Papaleo Vincenzo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Bova *Barbara Carmela*, ecc., come contro.
Id.	400894	560 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	42150	17,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	51591	815 —	Falciola Teresa fu Giuseppe, moglie di Tagini Pietro, dom. in Asti (Novara). L'usufrutto vitalizio spetta a Falciola *Elisabetta* fu Giuseppe, ved. di Falciola Giuseppe, dom. in Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Falciola *Maria-Elisabetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	185667	1.228,50	Giampaolo *Virgilia* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Buonanotte (Chieti).	Giampaolo *Virginia* di Luigi, ecc., come contro.
Id.	520203	297,50	Spadoni Alfonsina fu *Paolo*, nubile, dom. a Lesa (Novara).	Spadoni Alfonsina fu *Pietro*, ecc., come contro.
Id.	237921	52,50	Failla *Antonio* di Salvatore, dom. in Nicosia (Enna), vincolata a favore della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena per cauzione del titolare quale agente di custodia.	Failla *Antonino* di Salvatore, ecc., come contro.
Id.	356462	91 —	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Cafiero *Laura* fu Pasquale, ved. di Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Cafiero *Laura* fu Pasquale ved. di Gargiulo Andrea, dom. a S. Agnello.	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Cafiero *Maria-Laura* fu Pasquale, ved. di Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Cafiero *Maria-Laura*, ecc., come contro.
Id.	279786	157,50	Antozzi Francesco fu Giovanni, dom. in Broni (Pavia).	Antozzi Francesco fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Cagnoni Cesarina fu Pietro, ved. Antozzi Giovanni, dom.* in Broni (Pavia).
Id.	515746	1.200,50	Marchisio Maria-Luigia fu Edoardo, moglie di Armando Michele fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Rosetti *Francesca-Isabella* fu Michele, dom. a Garlasco (Torino).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Rosetti *Isabella-Francesca* fu Michele, ecc., come contro.
Id.	426000	700 —	Pellerano Agostino fu Gerolamo, dom. in Santa Margherita Ligure (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di Fontana *Ester* fu Giovanni, nubile, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Fontana *Emma* fu Giovanni, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	503403	350 —	Granello Giovanni-Battista-Bernardo fu Antonio, dom. a Genova, vincolata d'usufrutto a favore di Luxardo *Maria Teresa* fu Luigi, ved. di Granello Antonio, dom. in S. Margherita Ligure (Genova).	Come contro, con usufrutto a favore di Luxardo *Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	427000	525 —	Giocoli Margherita Bianca di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Giocoli Margherita fu *Nicola*, ved. di Palazzo Giuseppe, dom. a S. Arcangelo (Potenza).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Giocoli Margherita fu *Vito Nicola*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	186829	2.000 —	Seminario Diocesano di Chieti, con usufrutto vitalizio a favore di Polvineo *Sofia* fu Carlo, dom. a Chieti.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Polvineo *Domenica-Sofia* fu Carlo, dom. a Chieti.
P. R. 3,50 %	503404	525 —	Granello Rosa Margherita Teresa fu Antonio, ved Luxardo, dom a Santa Margherita Ligure (Genova), vincolata d'usufrutto a favore di Luxardo *Maria-Teresa* fu Luigi, ved. di Granello Antonio, dom. in S. Margherita Ligure (Genova).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Luxardo *Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1874)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colorno (Parma), Corinaldo (Ancona) e Staffolo (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna e dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Sentito il Partito Nazionale Fascista a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Dispone:

1. Il signor Ottorino Bernardi di Antonio Narciso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma).
2. Il signor Vincenzo Tarsi fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corinaldo (Ancona).
3. Il signor Aurelio Bartelucci fu Mariano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Staffolo (Ancona).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2131)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.